

**ALLEGATO "A" all'atto n. 16.770 della RACCOLTA**  
**STATUTO DELLA SOCIETA' "I CARE SRL" - Unipersonale**

**Art. 1 - Denominazione e normativa.**

1. La società a responsabilità limitata si denomina: **"I CARE S.r.l." - Unipersonale.** La società, costituita ai sensi dell'art. 115 D. lgs. 267/2000, ha capitale interamente pubblico in virtù della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Viareggio n. 16 del 21 Marzo 2016.

**Art. 2 - Natura e oggetto.**

1. La società provvede, per conto dell'ente costituente, al perseguimento degli scopi pubblici propri dell'ente medesimo attraverso la gestione e l'erogazione in affidamento tenuto conto di quanto disposto dalle Direttive Comunitarie nn. 24, 25 e 26 del 26 Febbraio 2014, secondo il modello "*in house providing*" di servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e/o privi di tale rilevanza.

2. In particolare, la società ha per oggetto esclusivo:

**- la gestione e l'erogazione di servizi di carattere sanitario, sociale e assistenziale quali:**

- la gestione delle farmacie comunali;
- l'informazione ed educazione sanitaria;
- intermediazione nello svolgimento dei servizi sanitari territoriali (Farmacia dei servizi)
- l'assistenza domiciliare;
- l'assistenza scolastica alunni disabili;
- l'educativa territoriale e lo spazio neutro;
- la consegna di pasti a domicilio;
- il trasporto di persone portatrici di *handicap*;
- erogazione di servizi socio assistenziali attraverso la partecipazione a progetti di recupero dell'ambiente, nelle sue diverse componenti - aria acqua verde- , anche in cooperazione con altri Enti, finalizzati al benessere, al miglioramento del sistema ambiente, della qualità della vita e della salute dei cittadini;

**- l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici quali:**

- il servizio di refezione scolastica;
- i servizi di prima infanzia;
- trasporto scolastico e similari;
- la gestione dei cimiteri comunali e servizi connessi;
- gestione della struttura residenziale R.S.A. "G. Tabarracci";
- gestione delle aree mercatali, demaniali e portuali e loro attività connesse, nell'ottica di fornire servizi, anche in collaborazione con il Comune o con altri Enti, finalizzati al benessere ed al miglioramento del sistema economico-ambientale dei cittadini ;
- lo svolgimento e la gestione di tutti i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate anche non tributarie ai sensi dell'art. 52 comma 5, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 446/1997.
- lo svolgimento e la gestione di tutti i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate anche non tributarie ai sensi dell'art. 52 comma 5, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 446/1997.

L'esecuzione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti di protezione antincendio;

installazione e manutenzione di impianti elettrici, di pubblica illuminazione, elettromeccanici, idraulici, tecnologici, progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di telecontrollo, videosorveglianza, automazione e reti telematiche. Lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra compresa progettazione, costruzione e gestione di impianti, ricerca, programmazione e promozione.

La società, nei limiti fissati dal Testo Unico 175/2016, potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati.

Le modalità di svolgimento e di gestione dei predetti servizi saranno dettagliatamente esplicitate dal Comune di Viareggio, mediante appositi contratti di servizio.

**3.** La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche, purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma.

**4.** La società potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

#### **Art. 3 – Sede.**

**1.** La società ha sede nel Comune di Viareggio.

#### **Art. 4 – Domicilio.**

**1.** Il domicilio dei soci, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai dati iscritti presso la CCIAA e il Registro Imprese.

#### **Art. 5 – Durata.**

**1.** La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

#### **Art. 6 – Capitale sociale.**

**1.** Il capitale è fissato in euro **3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero)** ed è interamente posseduto dal Comune di Viareggio.

#### **Art. 7 – Partecipazioni.**

L'alienazione delle partecipazioni sociali è soggetta alla disciplina dettata dall'art.10 del T.U. 175/2016.

#### **Art. 8 – Competenze dell'assemblea.**

**1.** L'assemblea dei soci decide:

- sui principali atti di programmazione e di gestione della società;
- sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto;
- sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

**2.** In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- l'approvazione annuale di un documento programmatico a valenza triennale delle attività societarie nel quale siano esplicitati i criteri generali di gestione dei servizi pubblici affidati alla società, le politiche finanziarie e le scelte strategiche che verranno attuate nel corso del periodo di riferimento per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- la nomina o la revoca dell'organo amministrativo ed i suoi compensi;
- la nomina del revisore e/o dell'organo di controllo e, in caso di nomina del collegio

sindacale, del presidente del collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;

- l'eventuale nomina del direttore generale e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;
- la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- le operazioni gestorie, di qualsiasi tipo, di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ciascuna;
- l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;
- l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 euro (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;
- la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda.

**3.** L'assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi pubblici affidati alla società, può emanare specifici disciplinari di servizio, ove ritenuto necessario per assicurare che il controllo esercitato sui suddetti servizi risulti analogo a quello che il socio esercita sui propri uffici.

**4.** L'assemblea può richiedere all'organo amministrativo informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al revisore o all'organo di controllo una sintetica relazione sull'attività svolta.

#### **Art. 9 – Diritto di voto.**

**1.** Ha diritto di voto il Socio unico Comune di Viareggio.

#### **Art. 10 – Convocazione dell'assemblea.**

**1.** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inerzia, l'assemblea può essere convocata dal revisore o dall'organo di controllo, se nominati, o anche dall'unico socio.

**2.** L'assemblea è convocata con avviso spedito al socio unico almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, telegramma, PEC), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro delle imprese. Nei casi di urgenza l'assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**3.** Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

**4.** In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Art. 11 – Svolgimento dell'assemblea.**

**1.** L'assemblea è presieduta, a seconda del sistema di amministrazione, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**2.** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**3.** Fatte salve le decisioni nelle materie elencate al precedente articolo 8, primo comma, lettera a) e secondo comma lettera a), che devono essere assunte con il metodo assembleare, è consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art. 12 – Verbale dell'assemblea.**

**1.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

**2.** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dell'unico socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**3.** Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 13 – Quorum deliberativi e costitutivi.**

**1.** L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza dell'unico socio.

#### **Art. 14 – Controllo analogo dell'Unico socio**

**1.** Essendo la società configurata quale modello di gestione di servizi pubblici locali o di interesse generale affidati dai soci direttamente secondo l'istituto cd. *in house providing*, è assicurato al socio unico titolare dei servizi affidati, e relativamente a tali servizi, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri uffici. L'unico socio è titolare, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c. del potere di adottare atti vincolanti per l'organo amministrativo e di impartire ad esso le conseguenti direttive programmatiche ed esecutive, anch'esse vincolanti.

#### **Art. 15 - Amministrazione.**

**1.** L'organo amministrativo della società è costituito:

- da un amministratore unico, di norma;
- da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri ricorrendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa nell'ambito dei criteri fissati dall'art.11 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

**2.** Non possono ricoprire la carica di amministratore:

- coloro che incorrano nei divieti previsti dal T.U. D.Lgs. 175/2016;
- coloro che incorrano nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità individuate dal D.Lgs. 39/2013 e dal D.Lgs. 267/2000;
- coloro che siano, per qualsiasi motivo, in lite e/o abbiano una controversia pendente con la società.

### 3. Gli amministratori:

- devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11 comma 1 del T.U. D.Lgs. 175/2016;
- durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato all'atto della nomina, comunque entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

### 4. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato come segue:

- qualora non vi provveda il Socio all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente; può nominare anche un vice presidente esclusivamente al fine di individuare il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento con espressa esclusione di compensi aggiuntivi;
- il consiglio si riunisce, sia presso la sede sociale che altrove (purché in Italia), tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti;
- il consiglio viene convocato dal presidente mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima;
- le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo;
- le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica;
- delle deliberazioni del consiglio si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori;
- il consiglio, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
- è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano mediante audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti che vi partecipano possano essere identificati che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

### **Art. 16 – Poteri - obblighi – divieti dell'organo amministrativo.**

1. L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'assemblea.

2. La rappresentanza della società spetta:

- all'amministratore unico;
- nel caso di consiglio di amministrazione: al presidente del consiglio di amministrazione e al singolo consigliere delegato, se nominato, nei limiti della delega.

3. L'organo amministrativo ha l'obbligo di adempiere il proprio mandato con diligenza e nel rispetto della legge e dello statuto. Inoltre, per quanto attiene alla gestione di uno specifico servizio pubblico, ha l'obbligo di attenersi agli atti adottati e alle direttive impartite dal socio titolare di detto servizio in applicazione della disciplina di legge sul "controllo analogo".

#### **Art. 17 – Compensi degli amministratori.**

1. L'unico socio assegna agli amministratori un'indennità nei limiti previsti dalla vigente normativa secondo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art.11 comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

2. Agli amministratori non sono riconosciuti gettoni di presenza o premi di risultato diversi dall'indennità prevista dal comma precedente.

#### **Art. 18 – Organo di controllo e revisione dei conti.**

1. La società è dotata di un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni nonché le previsioni dei comma 1 e 6 dell'art. 11 del T.U. 175/2016.

2. All'organo di controllo è attribuita, ai sensi dell'art. 2477 comma 1 c.c., la revisione legale dei conti.

3. Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o da altra normativa applicabile.

4. Il corrispettivo dei sindaci, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dal socio all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di riduzione dei compensi nelle società a partecipazione pubblica.

5. Il sindaco unico, o i componenti del collegio sindacale restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

#### **Art. 19 – Bilancio.**

1. L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità all'art. 2428 c.c. ed alla relazione del revisore o dell'organo di controllo (articolo 2429 c.c.) è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del revisore o dell'organo di controllo dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dell'unico socio.

3. Il bilancio deve evidenziare, in conformità del disposto del comma 3 art.16 T.U. 175/2016, che oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio unico Comune di Viareggio.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Art. 20 – Ripartizione degli utili.**

1. Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti all'unico socio, salvo che l'assemblea non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione. Il pagamento degli utili sarà eseguito nel termine fissato dall'assemblea, presso la sede sociale. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti. L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

**Art. 21 – Cause di scioglimento.**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste e regolate dalla legge. Nei casi in cui si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti necessari previsti dalla legge senza indugio.

**Art. 22 – Norme finali.**

La vita sociale e la gestione societaria, anche contabile, è disciplinata:

- dalle norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata non derogate da normativa speciale in materia;
- dalla normativa recata dal "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" – D.Lgs. 175 del 19.08.2016;
- dal presente Statuto;
- da ogni normativa speciale in materia non incompatibile con le norme sopra richiamate;

In particolare si applicano alla "I CARE SRL":

- i divieti espressi recati dalle norme del D.Lgs 175 del 19.08.2016;
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Firmati: Moreno Pagnini -**

**--- Francesco De Stefano - notaio - Sigillo ---**